

AVVISO per la presentazione delle domande di contributo relative alla concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di Arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli all'aperto ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 marzo 2023, n.10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica) e del Regolamento approvato con delibera della Giunta regionale n. 836 del 7 giugno 2024 ed emanato con decreto del Presidente della regione n. 079/Pres. del 20 giugno 2024. ANNO 2024

1. Oggetto

1. Il presente avviso fissa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del *"Regolamento recante i criteri, le modalità e i requisiti per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di Arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli all'aperto ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 marzo 2023, n.10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica)"* nel prosieguo *regolamento*, le modalità e i termini di presentazione delle domande di concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione di Arene o altri siti comunque denominati destinati ad eventi e spettacoli all'aperto ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 marzo 2023, n.10).

2. Le arene o altri siti comunque denominati, sono definiti dall'articolo 3 del Regolamento ovvero teatri all'aperto quali strutture fisse o mobili realizzate o posizionate in spazi all'aperto finalizzati ad ospitare spettacoli, eventi e intrattenimenti. Tali strutture non possono avere tutti i lati e anche il tetto chiusi in modo fisso.

2. Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari del contributo di cui al presente avviso i seguenti soggetti con sede legale o operativa nel Friuli Venezia Giulia:

a) enti pubblici;

b) soggetti privati, escluse le persone fisiche, che svolgono abitualmente attività culturale e di promozione del territorio.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare istanza di contributo **anche in compartecipazione**. A tali fini dovrà essere prodotto in sede di domanda di cui all'articolo 8 del regolamento, l'accordo di compartecipazione ovvero l'atto contrattuale che regola i rapporti dei soggetti pubblici e/o privati che compartecipano alla realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo. Il contributo sarà ripartito in proporzione alla percentuale di partecipazione di ciascuno.

3. Struttura competente e Risorse Disponibili

1. La struttura competente alla gestione dei contributi di cui al presente avviso è il Servizio turismo e commercio della Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, via Trento 2 – 34132 Trieste, domicilio digitale PEC: economia@certregione.fvg.it che provvede alla concessione dei contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 9 del Regolamento sul sito istituzionale della Regione, nella pagina dedicata alla linea contributiva. La pubblicazione vale come comunicazione degli esiti dell'istruttoria ai richiedenti il contributo.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Avviso, è messa a disposizione **per l'anno 2024** una dotazione finanziaria pari a **euro 500.000,00** per le spese di investimento.

4. Interventi finanziabili

1. Sono ammissibili gli interventi di realizzazione di arene e altri siti comunque denominati, anche mediante ristrutturazione o riqualificazione di strutture esistenti, che tengano conto della sostenibilità ecologico-ambientale, idoneità logistica e insediativa dei progetti stessi.

5. Spese ammissibili e spese non ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese di investimento:

- a) interventi di realizzazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a) (**nuova costruzione**) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- b) interventi edilizi riconducibili alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) (**ampliamento**) e c) (**ristrutturazione edilizia**) della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19;
- c) manutenzioni riconducibili alle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d) della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19, inclusi gli impianti per l'aumento dell'efficienza energetica;
- d) gli interventi realizzati in attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera k) della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19;
- e) acquisto ed installazione di strutture e arredi necessari allo svolgimento di attività di spettacolo e eventi all'aperto connessi alla realizzazione di arene e altri siti comunque denominati, **solo se inseriti all'interno** di un intervento di cui alle lettere a), b), c) o d);
- f) acquisto e posa in opera di attrezzature e macchinari necessari allo svolgimento di attività di spettacolo e eventi all'aperto connessi alla realizzazione di arene e altri siti comunque denominati, **solo se inseriti all'interno** di un intervento di cui alle lettere a), b), c) o d);
- g) le spese generali, tecniche, per la sicurezza e di collaudo nella **misura massima del 10%** del contributo complessivo richiesto;
- h) imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- i) per le imprese che optano per la rendicontazione ai sensi dell'articolo 41bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e s.m.i., le spese di certificazione fino al limite di euro 5.000,00.

2. Le spese di cui al comma 1 sono sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

3. Le spese dovranno essere conformi a quanto previsto dall'articolo 31, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e s.m.i. dove si prevede che: *"Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti, affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi."*

4. Qualsiasi variazione dell'iniziativa deve essere comunicata ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento.

5. **Non sono ammissibili** le spese relative all'acquisto e posa in opera di **tendoni, tensostrutture e similari**.

6. Regime di aiuto e normativa di riferimento

1. I contributi possono essere concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2831 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una impresa unica non può superare euro 300.000,00 nell'arco di tre anni.

2. L'Amministrazione regionale, prima della concessione del contributo, in considerazione dell'attività svolta dal richiedente, valuta l'intervento in relazione alla normativa sugli aiuti di Stato, concretizzando, se del caso, la concessione secondo la regola "de minimis".

3. Nel caso di applicazione del regolamento "de minimis", al beneficiario è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 2023/2831.

7. Intensità del contributo

1. L'importo del contributo concedibile a favore di ciascun soggetto richiedente è calcolato nella misura massima **dell'ottanta per cento** della spesa ritenuta ammissibile fino al limite di euro 100.000,00 e comunque nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio regionale.
2. Resta a carico del beneficiario la quota di spesa ammissibile eventualmente non coperta dal contributo regionale o da altri finanziamenti concessi.

8. Cumulabilità

1. I contributi sono cumulabili con altri contributi concessi dallo Stato o da altri soggetti pubblici e privati.
2. Il beneficiario è tenuto a dichiarare all'atto della domanda, al momento della concessione e successivamente nella rendicontazione, l'importo degli altri contributi ottenuti per le medesime finalità.
3. Nel caso in cui l'intervento benefici di altre provvidenze, l'importo del contributo concesso viene ridotto fino a concorrenza del contributo massimo spettante.

9. Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, compilata sulla base del modello allegato e relativi allegati, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente con firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, è presentata, prima dell'avvio delle iniziative, alla Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio turismo e commercio, esclusivamente per via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.

2. La domanda è presentata **dalle ore 10.00 del 20 agosto 2024 e non oltre le ore 12.00.59 del giorno 20 settembre 2024**. Le domande presentate al di fuori dei suddetti termini sono inammissibili.

3. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) la relazione illustrativa, sottoscritta dal richiedente, che contenga:

– **descrizione dettagliata dell'intervento proposto** con specifica evidenza degli elementi atti a rispettare o migliorare gli aspetti della sostenibilità ecologica-ambientale, idoneità logistica e insediativa del progetto oggetto di contributo, nonché le caratteristiche che contribuiscono allo sviluppo dell'interesse turistico del territorio interessato dall'intervento, al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella - Allegato A al Regolamento, secondo il **modulo A** allegato, compresa la descrizione della tipologia e della valenza culturale, in termini di competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo, degli eventi e degli spettacoli all'aperto che il richiedente intende realizzare all'interno dell'arena, o altro sito comunque denominato e per i quali chiede il contributo, la cui rilevanza possa definirsi di carattere regionale o sovraregionale;

– **cronoprogramma relativo alla realizzazione degli interventi**, con evidenza della data di inizio e di fine intervento;

b) il **quadro economico dell'intervento**, compilato secondo il **modulo B** allegato;

c) in riferimento alla **realizzazione di strutture fisse**, la dichiarazione relativa al titolo di proprietà o altro diritto reale relativo alla disponibilità dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento con validità ultra-settennale dalla data della domanda di contributo. Sono ammissibili i diritti reali che consentono al richiedente l'esercizio di analoghi diritti che spettano al proprietario: la superficie, l'usufrutto e l'uso derivante da concessione pubblica che consenta al concessionario di eseguire tutte le opere oggetto dell'intervento da finanziare;

d) la dichiarazione che la struttura oggetto del contributo sarà utilizzata esclusivamente per eventi e spettacoli all'aperto di rilevanza regionale e sovraregionale, nonché l'impegno a trasmettere nei termini e con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, del Regolamento il programma annuale degli eventi e spettacoli realizzati e da realizzare nell'arena oggetto di contributo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;

e) la dichiarazione relativa agli eventuali altri contributi richiesti o ottenuti dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per il medesimo intervento;

f) la dichiarazione di conoscere e accettare le disposizioni del Regolamento;

g) l'impegno a rispettare nella realizzazione dell'iniziativa la vigente normativa in materia di lavori pubblici di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e in materia di edilizia ai sensi della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19, nonché la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;

h) l'impegno a garantire la quota di copertura della spesa ammissibile eventualmente non coperta da contributo regionale;

i) la dichiarazione di aver preso visione della nota informativa sul procedimento e sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicata sul sito nella pagina dedicata alla linea contributiva;

j) la copia dell'accordo di compartecipazione nel caso di cui all'articolo 2, comma 2 del regolamento.

4. Tutta la documentazione di cui al comma 2 e 3 è sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale.

5. Nel caso di compartecipazione di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento, **la domanda di contributo e la documentazione relativa a corredo, sono sottoscritte da TUTTI i soggetti richiedenti.** Il contributo è ripartito in proporzione alla percentuale di partecipazione di ciascuno.

6. Le domande sono bollate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale. Qualora il richiedente goda dell'esenzione dell'imposta di bollo, dovranno essere indicati gli estremi della relativa norma di esenzione.

10. Procedimento e Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e s.m.i., mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione – Sezione Turismo e Commercio - dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del Regolamento, gli incentivi sono concessi tramite procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'articolo 36 commi 2, 5 e 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e s.m.i. Nella graduatoria sono altresì indicate le domande non ammesse a contributo. La graduatoria, redatta secondo i punteggi attribuiti in base all'Allegato A del Regolamento da una Commissione interna formalmente nominata, è approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo e pubblicata entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda. La graduatoria dei beneficiari è pubblicata sul sito istituzionale della Regione, nella pagina dedicata alla linea contributiva. La pubblicazione **vale come comunicazione degli esiti dell'istruttoria ai richiedenti il contributo.**

11. Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Direttore del Servizio Turismo e Commercio sulla base della graduatoria, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa, fatte salve le sospensioni del procedimento istruttorio di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e s.m.i. e alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i termini per la rendicontazione della spesa, nonché i termini per la realizzazione dell'iniziativa, che **non possono in ogni caso essere superiori a ventiquattro mesi** dalla comunicazione della concessione.
- 3 Su richiesta del beneficiario, eventuali erogazioni anticipate della spesa, potranno essere disposte ai sensi degli articoli 57 e 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.
4. Il contributo è revocato e/o rideterminato nei casi di cui all'art. 14 del Regolamento.

12. Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le norme del Regolamento, la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e s.m.i., la legge 7 agosto 1990, n. 241: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e s.m.i. e la legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, come richiamate dal Regolamento.